



Atto Dirigenziale n° 626/2022

SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

Proposta n° 109/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE PER IMPIANTI ED ATTIVITÀ "IN DEROGA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE".

IL FUNZIONARIO P.O. DELEGATO
(dott. Pierangelo Barossi)

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 del 13 ottobre 2020 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;
- la determinazione dirigenziale n. 1497 del 27.10.2020 con la quale, tra l'altro, il direttore del Settore ha delegato il sottoscritto all'adozione di autorizzazioni e altri atti di assenso in materia di Scarichi idrici, AUA, Verifica di assoggettabilità alla VIA, Rumore e Aria, come individuabili in ragione della normativa di competenza della Provincia, fino al 31.05.2022;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152/2006:

- l'Autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7, del medesimo decreto legislativo;
- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- i gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque

Documento Firmato Digitalmente

presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006:

- l'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione;
- almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

Vista la legge regionale 11.12.2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", e in particolare:

- l'articolo 8, comma 2, ultima parte, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- l'articolo 30, comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008 n. 8832 recante "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (articolo 272, commi 2 e 3, decreto legislativo 152/2006)";
- la deliberazione Giunta Regionale 18 luglio 2012 n. 3792 "Attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia ambientale" aggiornamento della deliberazione di Giunta Regionale 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche";

Richiamati:

- l'autorizzazione generale della Provincia di Brescia per impianti e attività industriali e artigianali, adottata con atto n. 1674 del 26.05.2009 e successive modifiche e integrazioni ed i relativi allegati tecnici numeri da 2 a 39;
- l'autorizzazione generale della Provincia di Brescia per allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, adottata con atto n. 3289 del 18.09.2012 e successive modifiche e integrazioni ed i propri allegati tecnici denominati Allegato 1a, Allegato 1b (Attività di molitura funzionale all'allevamento) e Allegato 1c (Attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento);
- il d.D.S. della Regione Lombardia n. 5624 del 28.06.2013 recante "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex articolo 272 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole"* (Allegato Tecnico n. 40);
- il D.d.u.o. n. 12779 del 01.12.2016 recante "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per gli "Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso"* e le relative disposizioni attuative" (Allegato Tecnico n. 1);
- il d.D.S. della Regione Lombardia n. 17322 del 28/11/2019, recante "*Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività "Medi impianti di combustione industriali", "Lavorazione materiali lapidei" e "Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti"* in attuazione della deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/983 recante "*disciplina delle attività cosiddette "in deroga" ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"*";

Vista, con riferimento alle indicazioni regionali per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite,

la deliberazione Giunta Regionale n. XI/983 del 11.12.2018 recante “Disciplina delle attività cosiddette “in deroga” ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i seguenti documenti:

- Allegato 1 contenente l’elenco delle attività in deroga ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006 (attività di cui ai numeri da 1 a 43 e A1);
- Allegato 2 recante “Criteri e procedure per l’applicazione dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n.152/2006”;
- Allegato 3A contenente il “Modello di domanda di adesione all’autorizzazione generale”;
- Allegato 3B contenente il “Modello di comunicazione di modifica”;
- Allegato 3C contenente il “Modello di comunicazione amministrativa”;

Dato atto che la richiamata deliberazione regionale n. 983/2018 stabilisce, tra l’altro, che:

- la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da dieci a quindici anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 183/2017;
- la domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272 comma 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative devono essere presentate al SUAP secondo le modalità di cui al richiamato Allegato 2;
- l’avvio, in modalità sperimentale e non vincolante, della trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale ex articolo 272 commi 2 e 3 sull’applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con ARPA Lombardia con apposito decreto da parte della competente Struttura regionale della D.G. Ambiente e Clima;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5773 del 21.12.2021 recante l’aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo “AUA POINT” (ex AIDA 2.0) in sostituzione dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2020 - n. XI/4027, il cui utilizzo sostituisce, ove previsto, l’obbligo di trasmissione all’Autorità competente, al Comune e all’ARPA dei dati e delle informazioni relative alle analisi di messa a regime dell’impianto e di autocontrollo;

Ritenuto, con riferimento al calendario indicato nella sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale, di stabilire che l’obbligo di utilizzo dell’applicativo “AUA POINT” si applica alle domande di adesione presentate a far tempo dalla data di assunzione di efficacia della presente autorizzazione generale nonché (secondo quanto stabilito al punto 6. del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5773 del 21.12.2021), in caso di rinnovo o di aggiornamento per modifica delle autorizzazioni vigenti a tale data;

Richiamati:

- a. il d.D.S. della Regione Lombardia n. 13228 del 17.12.2010 recante modifiche ed integrazioni dell’Allegato Tecnico n. 30 in materia di attività di saldatura;
- b. la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3552 del 30.05.2012 che ha individuato le caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- c. il d.D.S. Regione Lombardia n. 5624 del 28.06.2013 di approvazione dell’Allegato tecnico n. 40 relativo alle attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole” che ha revocato la parte B dell’Allegato Tecnico n. 25 riguardante l’“Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno” stabilendo inoltre che le prescrizioni tecnico-gestionali di tale allegato devono essere utilizzate quale riferimento anche per l’attività di essiccazione funzionale alle attività zootecniche, in sostituzione di quanto contenuto al paragrafo 4.3.5 dell’allegato all’autorizzazione generale per emissioni in atmosfera di allevamenti effettuati in ambiente confinato;
- d. il decreto legge 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) che, tra l’altro, ha modificato l’elenco delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante (articolo 272, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006) di cui alla Parte prima dell’Allegato IV alla parte V del

richiamato decreto legislativo con l'inserimento, anche dell'attività di cui alla lettera v-bis relativa agli “*impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.*”;

- e. l'articolo 28 del decreto legislativo n. 46/2014 che, tra l'altro, modifica gli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 anche in relazione alle indicazioni di pericolo che devono essere apposte a determinati effluenti gassosi o a determinate sostanze o miscele;
- f. la richiamata deliberazione regionale n. 983/2018 con la quale, tra l'altro, è stata disapplicata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3792/2012 di approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche, fatta eccezione per l'allegato 1 recante “*Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'articolo 272 commi 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni*” e relativi sub-allegati;

Ritenuto necessario, sia in relazione alle richiamate nuove indicazioni regionali per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite (deliberazione di Giunta Regionale n. 983/2018) sia alla luce delle modifiche normative sopraggiunte di cui al precedente capoverso, lettere da a) a f):

- a. adeguare gli Allegati Tecnici dell'autorizzazione generale provinciale vigente (numeri da 2 a 39 del documento allegato alla presente, denominato Allegato 1) alle modifiche normative sopraggiunte sopra richiamate e alle indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 983/2018;
- b. aggiornare gli stessi Allegati Tecnici dell'autorizzazione generale con l'indicazione delle nuove norme tecniche UNI-EN di riferimento per l'ubicazione dei punti di prelievo alle emissioni;

Richiamati i seguenti documenti che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: “*Elenco attività di cui all'art.272, comma 2 (parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06)*”;
- Allegato 2: “*Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n.152/2006*”;
- Allegato 3A: “*Modello di domanda di adesione all'autorizzazione generale*”;
- Allegato 3B: “*Modello di comunicazione di modifica*”;
- Allegato 3C: “*Modello di comunicazione amministrativa*”;

Viste, relativamente alla definizione delle spese istruttorie:

- la deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. VIII/9201 del 30 marzo 2009, recante “*Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde*”;
- la deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. X/3827 del 14 luglio 2015 recante “*Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59*”;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto e richiamato, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006:

- al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione generale vigente relativamente agli impianti e alle attività pertinenti individuati nell'elenco di cui all'Allegato 1 “*Elenco attività di cui all'art. 272, comma 2 (parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06)*” (che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) ai numeri da 2 a 39 e A-1 alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel documento denominato *Allegato 2 “Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n.152/2006”* e nei relativi specifici Allegati Tecnici, che quivi si richiamano integralmente e si approvano e che fanno parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione medesima;
- all'adozione dell'autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività “in deroga” individuati nell'elenco di cui all'Allegato 1 “*Elenco attività di cui all'art. 272, comma 2 (parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06)*” ai numeri 1, 40, 41, 42 e 43, alle condizioni e con le

prescrizioni riportate nel documento denominato Allegato 2 “*Criteri e procedure per l’applicazione dell’art.272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006*” e nei relativi specifici Allegati Tecnici n. 1, 40, 41, 42 e 43, che quivi si richiamano integralmente e si approvano e che fanno parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione medesima;

Ritenuto infine di stabilire che l’efficacia della presente autorizzazione generale decorra dal giorno 4 aprile 2022 al fine di permettere ai soggetti interessati di prendere conoscenza della disciplina aggiornata ed ai SUAP dei Comuni l’adeguamento dei modelli di domanda sui propri portali di accesso per la presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale;

dispone

1. di recepire quanto indicato in premessa e, per l’effetto:
 - a. di rinnovare con modifiche l’autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività “in deroga” come individuati nell’elenco di cui all’Allegato 1 denominato “*Elenco attività di cui all’art. 272, comma 2 (parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06)*” (che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) ai numeri da 2 a 39 e A-1, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel documento denominato Allegato 2 “*Criteri e procedure per l’applicazione dell’art.272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006*” e nei relativi specifici Allegati Tecnici, che quivi si richiamano integralmente e si approvano e che fanno parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione medesima;
 - b. di adottare l’autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività “in deroga” individuati nell’elenco di cui all’Allegato 1 “*Elenco attività di cui all’art. 272, comma 2 (parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06)*” ai numeri 1, 40, 41, 42 e 43, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel documento denominato Allegato 2 “*Criteri e procedure per l’applicazione dell’art.272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006*” e nei relativi specifici Allegati Tecnici n. 1, 40, 41, 42 e 43, che quivi si richiamano integralmente e si approvano e che fanno parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione medesima;
2. di stabilire che l’efficacia della presente autorizzazione generale decorre dal giorno 4 aprile 2022 al fine di permettere ai soggetti interessati di prendere conoscenza della disciplina aggiornata ed ai SUAP dei Comuni l’adeguamento dei modelli di domanda sui propri portali di accesso per la presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale;
3. di specificare che:
 - a. secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/983 del 11.12.2018, il Gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all’autorizzazione generale, può proseguire l’esercizio dell’attività per un periodo pari a quindici anni dalla data di adesione all’autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell’allegato tecnico cui ha aderito e che, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, deve presentare una domanda di rinnovo dell’adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso (salvo quanto diversamente stabilito nell’allegato) entro un anno dalla domanda di adesione. Al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, o nel caso di mancato adeguamento ai contenuti dello specifico allegato tecnico nel termine di 1 anno dalla data di efficacia della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.
 - b. qualora, per effetto della nuova autorizzazione generale, l’impianto/attività non possa più usufruire della procedura delle attività “in deroga”, il gestore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 entro sessanta giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale: in tal caso l’esercizio dell’impianto/attività può essere proseguito fino alla pronuncia dell’Autorità competente, mentre in caso di mancata presentazione della domanda nei sessanta giorni previsti, l’impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;

4. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 272, comma 3 del decreto legislativo n. 152/06 la presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo almeno ogni quindici anni;
5. di dare atto altresì che, ai sensi dell'articolo 272, comma 3 del decreto legislativo n. 152/06 l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione e che il gestore, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente corredata dai documenti ivi prescritti;
6. di dare atto che gli allegati tecnici relativi agli impianti ed alle attività "in deroga" come individuati nell'elenco di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento (numeri da 1 a 43 ed A-1) ed approvati con il presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, non vengono ad esso materialmente allegati;
7. di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente modificata e/o integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività "in deroga";
8. di dare atto che negli Allegati Tecnici di cui alla presente autorizzazione generale è indicata una "soglia massima" in relazione alla quale il gestore, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività e fermo restando l'obbligo di comunicare la messa in esercizio (che può essere effettuata contestualmente alla domanda di adesione), è esonerato dai controlli analitici di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici successivi, oppure è obbligato ad effettuare i controlli analitici per gli inquinanti previsti negli allegati tecnici medesimi;
9. di stabilire, con riferimento al calendario indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5773 del 21.12.2021 recante l'aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo "AUA POINT" (ex AIDA 2.0) che l'obbligo di utilizzo dell'applicativo "AUA POINT" si applica alle domande di adesione presentate a far tempo dal 4 aprile 2022 (data di assunzione di efficacia della presente autorizzazione generale) nonché, secondo quanto stabilito al punto 6. del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5773 del 21.12.2021, alle domande di rinnovo e di aggiornamento per modifica delle autorizzazioni vigenti a tale data;
10. di dare atto che, per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche minimali che devono essere possedute dagli impianti di abbattimento eventualmente necessari, si deve fare riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3552 del 30.05.2012 "*Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni [...]*" o ad altre indicazione regionali, precisando che qualora siano proposti impianti di abbattimento difformi/non previsti da tale normativa tecnica, la domanda di adesione all'autorizzazione generale non potrà essere accolta, mentre resta ferma la possibilità di presentare domanda di autorizzazione mediante procedura ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006;
11. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato 2 "Criteri e procedure per l'applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 152/2006";
12. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato 3A "Modello di domanda di adesione all'autorizzazione generale", da utilizzare ai fini della presentazione al SUAP competente della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
13. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato 3B "Modello di comunicazione di modifica", da utilizzare ai fini della comunicazione, tramite il SUAP competente, di modifiche del ciclo produttivo (come individuate al paragrafo A, lettera g) ed al punto 24. del documento denominato "Allegato 2"), precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

14. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato 3C “Modello di comunicazione amministrativa”, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all’uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
15. di stabilire che la domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272, comma 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative devono essere presentate al SUAP secondo le modalità indicate nel documento denominato Allegato 2 “Criteri e procedure per l’applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 152/2006”;
16. che il ricorso all’autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività “in deroga” di cui all’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006, salvo quanto previsto al Paragrafo C, punto 10 del documento denominato “Allegato 2 - Criteri e procedure per l’applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 152/2006” della presente autorizzazione;
17. di specificare che qualora in relazione ad impianti/attività da condursi nello stesso luogo sia richiesta un’autorizzazione ordinaria successivamente all’adesione all’autorizzazione generale, l’impianto/attività “in deroga” sarà oggetto di nuova valutazione onde rilasciare un’autorizzazione ordinaria omnicomprensiva;
18. di dare atto che ai sensi dell’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 la Provincia può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
19. di dare atto che ai fini della determinazione degli oneri istruttori relativi alla presente autorizzazione generale si applica quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. VIII/9201 del 30 marzo 2009 e n. X/3827 del 14 luglio 2015 citate in premessa;
20. di disporre la pubblicazione del presente atto, degli Allegati 1 “Elenco attività di cui all’art. 272, comma 2 (parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06)”, 2 “Criteri e procedure per l’applicazione dell’art.272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006”, 3A “Modello di domanda di adesione all’autorizzazione generale”, 3B “Modello di comunicazione di modifica”, 3C “Modello di comunicazione amministrativa” e degli Allegati Tecnici di cui ai numeri da 1 a 43 e A-1, sul sito Internet di questa Provincia;
21. di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto e le modalità di reperimento di tutta la relativa documentazione ai SUAP dei Comuni della Provincia;

PIERANGELO BAROSSO

Brescia, lì 07-03-2022